

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 128

presentata dai Consiglieri regionali
CADDEO - AGUS - LOI - ORRÙ - PIU - STARA - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo

il 14 aprile 2020

Misure urgenti e straordinarie in materia di lavoro per il supporto e la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema delle imprese culturali e creative in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La chiusura degli spazi culturali quali i teatri, gli auditorium, i musei, le esposizioni, i cinema e, in generale di tutti i luoghi in cui si svolgono attività culturali e di spettacolo a seguito della dichiarazione dell'emergenza di sanità pubblica e il carattere di pandemia del Covid-19 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020, la conseguente deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, il decreto legge recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" del 23 febbraio 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, come successivamente modificato l'8 e il 9 marzo 2020, hanno determinato una gravissima crisi di tutte le imprese culturali e creative, delle cooperative e delle associazioni del settore.

Le disposizioni del Governo sono diventate cogenti in Sardegna con le ordinanze n. 4 dell'8 marzo 2020 e con la n. 5 del 9 marzo 2020.

Tra le misure per far fronte a questo grave stato di crisi, scongiurare il fallimento di istituzioni e imprese già strutturalmente fragili, sostenere l'auspicata fase di ripresa delle attività, non appena si sarà ristabilita la normalità, nell'ambito degli interventi annunciati dalla Regione a supporto dei settori produttivi e dei lavoratori, occorre prevedere l'adozione di specifici provvedimenti e misure in favore delle imprese culturali e dei lavoratori delle imprese culturali e creative, delle cooperative e delle associazioni del settore.

Alcune misure sono state adottate dal Governo con il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, avente a oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e con il successivo decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), noto come decreto "Cura Italia", è stato definito un pacchetto di misure volte al sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica in corso.

Tra le misure previste nel decreto "Cura Italia", vi sono importanti disposizioni applicabili alle imprese culturali e creative, alle cooperative e alle associazioni del settore, tra cui si segnalano:

- norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (articolo 19), che prevede che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (articolo 22), che prevedono che le regioni e le province autonome, in relazione ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di lavoro, possano riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
- indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38), che assegna ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno n. 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo, erogata dall'INPS;
- supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (articolo 57), che prevede l'assistenza della garanzia dello Stato in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino a un massimo 80 per cento dell'esposizione assunta;
- sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61), che prevede l'estensione della sospensione fino al 30 aprile 2020 (e successiva rateizzazione) dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato anche a "soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche" e "soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso";
- credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64), che introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro;
- rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (articolo 88), che prevede che, a seguito delle chiusure a livello nazionale di cinema e teatri e della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, i soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso per i titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (articolo 89), che istituisce in capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, costituito da una parte corrente,

- con una dotazione di 80 milioni di euro, destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza Covid-19, e una di conto capitale, con una dotazione di 50 milioni, per sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati;
- disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (articolo 90), che prevede la destinazione della quota pari al 10 per cento dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base a un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.

Per far fronte alla drammaticità della situazione e alla sua possibile ulteriore evoluzione, la Regione, a integrazione delle misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2 approvate con legge regionale l'8 aprile 2020 e delle previsioni del Governo, deve mettere in atto provvedimenti straordinari e programmare azioni specifiche di supporto ai soggetti che arricchiscono il panorama culturale sardo usufruendo dei contributi previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera m), e dagli articoli 20 e 21, comma 1, lettera r) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna), dall'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990) e dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche).

La presente proposta di legge promuove specifici provvedimenti e misure in favore delle imprese e dei lavoratori del settore della cultura, dello spettacolo, del cinema e degli audiovisivi in Sardegna, nella consapevolezza che la cultura e l'arte hanno un fondamentale ruolo da giocare nei processi sistemici di ridefinizione di strumenti educativi e produttivi innovativi, che comprendono diverse forme di prevenzione per la salute e l'educazione alla cura, per la ricostruzione socio-culturale ed economica a livello regionale, nazionale e internazionale. La norma, oltre a indicare misure urgenti per garantire liquidità alle imprese culturali e creative, alle cooperative e alle associazioni del settore, prevede misure orientate a favorire il rilancio delle attività nella fase di ripresa post emergenza, considerando che molti progetti dovranno essere realizzati in assenza di pubblico.

Al fine di dare piena attuazione alla presente proposta di legge è previsto lo stanziamento di euro 16.400.000. Per garantire risposte celeri ed efficaci al settore, sarà fondamentale potenziare gli uffici preposti alla liquidazione dei contributi, anche al fine di accelerare l'erogazione dei saldi delle annualità precedenti per cui siano stati presentati i consuntivi, e all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge.

L'articolo 1 contiene gli obiettivi e le finalità della legge, ovvero misure urgenti volte a contrastare e contenere la grave crisi economica e occupazionale che interessa il sistema delle micro, piccole e medie imprese, delle cooperative e delle associazioni del settore culturale, dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo, quale comparto fondamentale e prioritario per lo sviluppo socioeconomico, turistico e culturale della Sardegna.

L'articolo 2 individua i destinatari tra le imprese culturali che contribuiscono allo sviluppo socioeconomico e culturale della Sardegna.

L'articolo 3 contiene le misure di salvaguardia dei livelli occupazionali, di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro.

L'articolo 4 introduce misure straordinarie per il sostegno ai lavoratori e alle imprese, alle cooperative e alle associazioni culturali e creative compensative rispetto alle previsioni di cui al decreto legge n. 18 del 2020, e delle misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2 approvate con legge regionale

l'8 aprile 2020, ovvero misure per tutti coloro che dimostrino di aver svolto nel 2019 attività lavorative in forma prevalente in ambito culturale anche in modalità discontinua e precaria e che non abbiano i requisiti per accedere ad altre tipologie di benefici previste dal decreto legge n. 18 del 2020, o da altre normative regionali.

L'articolo 5 prevede finanziamenti straordinari per il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali a integrazione delle misure di supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legge n. 18 del 2020.

L'articolo 6 prevede strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese, le cooperative e le associazioni della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo della Sardegna a integrazione delle misure di supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legge n. 18 del 2020.

L'articolo 7 istituisce un Fondo regionale per le emergenze nei settori della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a integrazione del Fondo istituito in capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 89 del decreto legge n. 18 del 2020. Il Fondo è finalizzato al sostegno degli operatori mediante la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura per coloro che non intendano usufruire dei voucher di cui all'articolo 88 del decreto legge n. 18 del 2020. Prevede, inoltre, il sostegno di investimenti finalizzati al rilancio delle attività post emergenza per lo sviluppo digitale di imprese, cooperative e associazioni.

L'articolo 8 prevede aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua.

L'articolo 9 prevede disposizioni straordinarie e procedure di emergenza inerenti gli avvisi pubblici relativi ai contributi regionali al comparto della cultura, spettacolo dal vivo, del cinema.

L'articolo 10 prevede disposizioni straordinarie e procedure di emergenza inerenti i contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui all'articolo 1, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1955.

L'articolo 11 definisce il quadro di riferimento degli aiuti rispetto alla normativa europea, l'articolo 12 la norma finanziaria e l'articolo 13 l'entrata in vigore.

La presente proposta di legge prevede misure urgenti e straordinarie in materia di lavoro per il supporto e la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema delle imprese culturali e creative in Sardegna e si pone l'obiettivo di individuare strategie utili ad affrontare e provare a superare l'emergenza Covid-19. Sono state individuate le relative coperture finanziarie sul bilancio di previsione 2020, ma è necessario che la Giunta regionale, come da accordi raggiunti con i capigruppo per approvare la legge di stabilità 2020, riveda le previsioni di spesa introducendo apposite risorse all'interno del Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25, legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 3, legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, comma 7, lett. a, legge regionale 9 marzo 2015, n. 5) al fine di garantire interventi eccezionali come quelli qui proposti e come già avvenuto in occasione della predisposizione del disegno di legge n. 126 approvato dal Consiglio regionale l'8 aprile 2020.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Obiettivi e finalità della legge

1. La Regione nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento nazionale, dell'Unione europea e dello Statuto speciale Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche e integrazioni, adotta misure urgenti volte a contrastare e contenere la grave crisi economica e occupazionale che interessa il sistema delle micro, piccole e medie imprese, delle cooperative e delle associazioni del settore culturale, dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo, quale comparto fondamentale e prioritario per lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale della Sardegna, a seguito dell'emergenza di sanità pubblica e il carattere di pandemia del Covid-19.

Art. 2

Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle micro, piccole e medie imprese, delle cooperative e delle associazioni della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo che operano in Sardegna.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro il termine di venti giorni, definisce i criteri per l'individuazione delle specifiche categorie dei beneficiari.

Art. 3

Misure di salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno al reddito e politiche attive del lavoro

1. Per far fronte alle esigenze di salva-

guardia dei livelli occupazionali nel sistema imprenditoriale della cultura, dell'arte, dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo della Sardegna, per i lavoratori colpiti da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro in relazione alle gravi situazioni di cui all'articolo 1, o titolari di contratti atipici e discontinui, e in particolare per i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti minimi per l'accesso alle altre sovvenzioni, la Regione istituisce un apposito fondo per il finanziamento di misure di sostegno al reddito e di idonee misure di politica attiva del lavoro di cui alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro).

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro il termine di venti giorni, definisce le modalità attuative e i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità che caratterizzano il settore delle imprese, delle cooperative e delle associazioni culturali

Art. 4

Misure straordinarie per il sostegno ai lavoratori e alle imprese, alle cooperative e alle associazioni culturali e creative compensative rispetto alle previsioni di cui al decreto legge n. 18 del 2020

1. Al fine di dare supporto e sostegno ai lavoratori e alle imprese, alle cooperative e alle associazioni culturali e creative per tutte le fattispecie non previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), noto come decreto "Cura Italia", né dalle "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2" approvate con legge regionale l'8 aprile 2020, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000.

2. Il contributo straordinario di 600 euro per due mesi a partire da marzo 2020 è de-

stinato a tutti coloro che dimostrino di aver svolto nel 2019 attività lavorative in forma prevalente in ambito culturale anche in modalità discontinua e precaria e che non abbiano i requisiti per accedere ad altre tipologie di benefici previste dal decreto legge n. 18 del 2020, o da altre normative regionali.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro il termine di venti giorni, definisce le modalità attuative e i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità che caratterizzano il settore delle imprese, delle cooperative e delle associazioni culturali e creative.

Art. 5

Finanziamenti straordinari per il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali

1. A integrazione delle misure di supporto alla liquidità delle imprese, alle cooperative e alle associazioni colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legge n. 18 del 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari con interessi a tasso zero a favore delle micro, piccole e medie imprese, delle cooperative e delle associazioni appartenenti al sistema della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo della Sardegna, a copertura dei fabbisogni finanziari relativi al tempestivo versamento degli oneri previdenziali e assistenziali che, per l'imprevedibile crisi di liquidità causata dalla contingente grave situazione economica di cui all'articolo 1, non sono versate dagli imprenditori.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro il termine di venti giorni, definisce i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti straordinari.

Art. 6

Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese, alle cooperative e alle associazioni culturali e creative della Sardegna

1. Gli strumenti finanziari previsti all'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Misure Urgenti per la tutela del comparto turistico e ristorativo in Sardegna) finalizzati a favorire l'accesso al credito sono estesi alle micro, piccole e medie imprese, cooperative e associazioni della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo della Sardegna.

2. La concessione avviene senza spese di istruttoria e con la valutazione del merito creditizio che tenga conto delle particolari peculiarità che caratterizzano gli operatori delle imprese, delle associazioni e delle cooperative che operano in campo culturale.

3. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro d'intesa con l'Assessore competente in materia di programmazione, e l'Assessore competente in materia di cultura, previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, definisce le risorse, i criteri, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le presenti disposizioni non sono cumulabili con le misure previste a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 7, né con i contributi di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 7

Fondo regionale per le emergenze nei settori della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo

1. A integrazione del Fondo istituito in capo al Ministero per i beni e le attività cultu-

rali e per il turismo ai sensi dell'articolo 89 del decreto legge n. 18 del 2020, è istituito il Fondo regionale per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

2. Il Fondo, è finalizzato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori colpiti dalle misure adottate per l'emergenza Covid-19, attraverso la concessione di sovvenzioni dirette finalizzate al rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura per coloro che non intendano usufruire dei voucher di cui all'articolo 88 del decreto legge n. 18 del 2020, o per supportare il pagamento dei costi fissi connessi alla conduzione ordinaria delle attività nel periodo di inattività, quali l'affitto di locali o il noleggio di strumentazioni.

3. Il Fondo, oltre al sostegno degli operatori di cui al comma 2, è destinato a investimenti finalizzati al rilancio dell'attività dei settori della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo una volta cessata l'emergenza epidemiologica sarà cessata. Gli investimenti devono essere mirati al sostegno dello sviluppo digitale delle imprese, delle cooperative e delle associazioni attraverso contributi, anche in forma di voucher, che promuovano e sviluppino le tecnologie digitali, i processi di riorganizzazione dei sistemi di comunicazione interna ed esterna, l'acquisto di licenze software, attrezzature tecnologiche e informatiche dirette anche all'innovazione delle modalità di fruizione dell'offerta culturale attraverso il web e le piattaforme multimediali. Gli investimenti possono anche essere finalizzati all'adeguamento degli spazi e delle attività lavorative alle norme di sicurezza e prevenzione, per la redazione dei piani di sicurezza e prevenzione, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali, per l'organizzazione di eventi in presenza di pubblico compatibilmente con le misure di distanziamento sociale e di contenimento dell'epidemia definite, come la sanificazione dei locali, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, il servizio di sicurezza.

4. Al fine di erogare un "bonus cultu-

ra" per studenti e famiglie dell'importo massimo di 200 euro è previsto un nuovo ulteriore stanziamento di 300 mila euro per l'acquisto di servizi culturali destinati alle scuole della Sardegna di ogni ordine e grado per gite e viaggi di istruzione presso luoghi e siti culturali, la fruizione di servizi culturali e di spettacolo anche sul web, forme di didattica a distanza che riguardino i settori della cultura, l'arte, lo spettacolo, il cinema e l'audiovisivo.

5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, e in accordo con le parti sociali e i rappresentanti degli organismi del settore, definisce i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti straordinari.

6. Le presenti disposizioni non sono cumulabili con gli strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito di cui all'articolo 6, né con i contributi di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 8

Aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua

1. Per l'annualità 2020, al fine di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali degli addetti del sistema imprenditoriale della cultura e dello spettacolo della Sardegna, favorire processi di riflessione e scambio di innovative metodologie settoriali per riconfigurare modalità, ruoli e funzioni della produzione artistico-culturale nel nuovo scenario determinato dall'emergenza sanitaria ed economica, che ha forti ripercussioni sulla socialità e mobilità delle persone e dei gruppi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua, azioni di studio di settore, ristrutturazione d'impresa (aggiornamento degli organici e innovazione tecnologica degli strumenti programmatici e operativi), da realizzarsi anche in rete.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di 20

giorni, definisce i criteri, le modalità attuative e le risorse finanziarie per la concessione degli aiuti straordinari da parte dell'Assessorato competente in materia di lavoro e valuta la possibilità di organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionali certificati che prevedano il riconoscimento delle professionalità artistiche.

Art. 9

Disposizioni straordinarie e procedure di emergenza inerenti agli avvisi pubblici relativi ai contributi regionali al comparto della cultura, spettacolo dal vivo, del cinema

1. Al fine di favorire la celere erogazione delle risorse stanziare nei capitoli di competenza per l'annualità 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'assegnazione dei contributi agli organismi che abbiano presentato regolare domanda e abbiano già beneficiato nell'annualità precedente dei contributi seguenti:

- a) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, (Legge finanziaria 1990) articolo 56;
- b) legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) articoli 20 e 21, comma 1, lettere m) e r));
- c) legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) articolo 15.

2. Tenuto conto dell'importo e delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, le anticipazioni dei contributi di cui al comma 1 possono essere erogate anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fidejussioni bancarie, assicurative.

3. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino all'80 per cento delle spese ammissibili, tra le quali sono considerate anche quelle sostenute per attività, programmazioni eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza delle misure restrittive e di contenimento sanitarie adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, te-

nendo in considerazione anche le spese sostenute per il lavoro di redazione e rimodulazione dei progetti presentati, e in deroga alle restrizioni arco-temporarie per la realizzazione dei programmi, di cui alle disposizioni attuative delle leggi regionali di cui al comma 1.

4. Le programmazioni delle attività possono comprendere anche modalità di restituzione al pubblico non in presenza, ossia fruibili tramite il web o altre tipologie di piattaforme multimediali che consentano di raggiungere il pubblico compatibilmente con le misure di distanziamento e restrizione dovuti all'emergenza epidemiologica.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli altri organismi destinatari di specifici interventi finanziari a carico del bilancio della Regione per la realizzazione di programmazioni inerenti lo spettacolo dal vivo, cinema, promozione della lettura e altre attività culturali

6. Con riferimento ai progetti in corso di realizzazione inerenti i bandi Culture lab, Identity Lab, Scrabble Lab, Domos de Sa Cultura e LiberLab che, a causa delle disposizioni emanate in materia di emergenza epidemiologica Covid-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe fino a dodici mesi per la realizzazione delle attività e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni attuative.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai contributi già concessi ai sensi della legge regionale n. 15 del 2006, inerente l'attività di produzione e distribuzione cinematografica in Sardegna. Le garanzie reali o fidejussioni bancarie, assicurative che siano state attivate per la realizzazione di progetti pluriennali ai sensi della legge n. 15 del 2006 sono sospese per l'annualità 2020.

Disposizioni straordinarie e procedure di emergenza inerenti i contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui all'articolo 1, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1955

1. Al fine di favorire la celere erogazione delle risorse stanziare nei capitoli di competenza, successivamente alla pubblicazione di un avviso pubblico per l'annualità corrente, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'assegnazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui all'articolo 1, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1955, agli organizzatori di eventi e manifestazioni che abbiano presentato regolare domanda e le cui iniziative siano consolidate nel tempo e siano state finanziate ai sensi legge regionale n. 7 del 1955 da almeno cinque anni.

2. Tenuto conto dell'importo e delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, le anticipazioni dei contributi di cui al comma 1 possono essere erogate anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fidejussioni bancarie, assicurative.

3. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino all'80 per cento delle spese ammissibili, tra le quali sono considerate anche quelle sostenute per attività, programmazioni eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza delle misure restrittive e di contenimento sanitarie adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in deroga alle restrizioni arco-temporanee di trenta giorni per la realizzazione dei programmi, di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 1, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1955.

4. Con riferimento agli eventi e progetti di promozione turistica già finanziati e in corso di realizzazione che, a causa delle disposizioni emanate in materia di emergenza epidemiologica Covid-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di

proroghe fino a dodici mesi per la realizzazione delle attività e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni attuative.

Art. 11

Riferimenti alla normativa europea in materia di aiuti di Stato

1. Le misure di cui alla presente legge sono da intendersi compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del quadro transitorio di cui alle comunicazioni della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e C(2020) 2215 del 3 aprile 2020.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 16.400.000, si fa fronte con le seguenti modalità:

- a) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a euro 1.500.000, 500.000 euro mediante le risorse stanziare nella missione 15 - programma 03 capitolo SC06.1608 del Bilancio 2020, 1.000.000 di euro nella missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024;
- b) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a euro 2.000.000, 1.000.000 di euro mediante le risorse stanziare nella missione 15 - programma 03 - capitolo SC02.0892 del Bilancio 2020, 1.000.000 di euro nella missione 20 programma 03 - capitolo SC08.0024;
- c) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, pari a euro 1.000.000, 500.000 euro mediante le risorse stanziare nella missione 14 - programma 01, 500.000 euro nella missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024;
- d) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 5.000.000 mediante le risorse stanziare nella missione 20 -

- programma 03 - capitolo SC08.0024;
- e) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a euro 6.000.000, 3.000.000 di euro mediante le risorse stanziato nella missione 14 - programma 01 - capitolo SC01.0644, 3.000.000 nella missione 20 programma 03 capitolo SC08.0024;
 - f) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 4, pari a euro 300.000 mediante le risorse stanziato nella missione 01 - programma 01, capitolo SC01.006 del Bilancio 2020;
 - g) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, pari a euro 600.000 mediante risorse già programmate per la stessa finalità nel Programma operativo FSE, Asse III, Obiettivo tematico 10.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).